



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)  
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057  
C.F. 00441550357

e-mail: [uffici@comune.novellara.re.it](mailto:uffici@comune.novellara.re.it)

PEC: [novellara@cert.provincia.re.it](mailto:novellara@cert.provincia.re.it)

Nr. 24 Reg. deliberazioni

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, questo giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore 21:00 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
<b>CARLETTI ELENA</b>	Presidente	P	<b>LASAGNI SARA</b>	Consigliere	P
<b>MARIANI CERATI DANIELE</b>	Consigliere	P	<b>PIAZZA RAMONA</b>	Consigliere	P
<b>ARCETTI GIAN LUCA</b>	Consigliere	P	<b>CARRA ANNA MARIA</b>	Consigliere	P
<b>SACCANI VEZZANI MILENA</b>	Consigliere	P	<b>FANTINATI CRISTINA</b>	Consigliere	A
<b>TUDERTI LUCA</b>	Consigliere	P	<b>GERMANI IVO</b>	Consigliere	P
<b>BOCEDI LAURA</b>	Consigliere	P	<b>DALL'AGLIO LUCA</b>	Consigliere	P
<b>PAVARINI EDIE</b>	Consigliere	P	<b>MULE' GIOVANNI</b>	Consigliere	P
<b>RAZZINI ALBERTO</b>	Consigliere	P	<b>FERRAZZANO MATTEO</b>	Consigliere	P
<b>ARIOSI PAOLA</b>	Consigliere	P			

Totale Presenti: **16**

Totale Assenti: **1**

La seduta è presieduta dal Sindaco **Elena Carletti** .

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Alfredo L. Tirabassi**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 16 componenti, dichiara aperta la seduta.

**IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.****SEDUTA DEL 30.09.2020**

Presenti all'appello n. 16 consiglieri.  
Assente il consigliere Fantinati Cristina.

**IL CONSIGLIO COMUNALE****PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**VISTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 5,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 10,10 per mille per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado in linea retta e pertinenze;
- 3) aliquota 5,00 per mille per gli Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 4) aliquota 7,60 per mille agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati;
- 5) aliquota 10,60 per mille per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2) tenuti a disposizione del proprietario e/o privi di contratto di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 6) aliquota ordinaria: 10,10 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati non rientranti nei casi precedenti;

**VISTO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2,5 per mille per i fabbricati merce;
- 2) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

#### **VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari

ad euro 2.850.000, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 626.092,75;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

<p><b><u>5,00 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b> - Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>ESENTE</u></b></p>	<p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b> - Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><b>ANZIANI E DISABILI</b> - Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.</p> <p><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE</b> - La casa familiare <b>assegnata al genitore affidatario dei figli</b>, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario</p>

	<p>stesso.</p> <p><b>FORZE DI POLIZIA</b> - E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b> Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle</li> <li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</li> </ul> <p><b>ALLOGGI SOCIALI</b> - come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, <b>adibiti ad abitazione principale;</b></p>
<p><b><u>10,10 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI DI I° GRADO</b> Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>entro il 31 dicembre 2020</u>. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><b>COMODATO a PARENTI DI I° GRADO IN LINEA RETTA</b> - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>

<b><u>7,60 per mille</u></b>	<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCERTATO.</b></p> <p>Si applica altresì agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze <b>locati a canone concertato</b> (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) <b>o concordato</b> dal Comune con i soggetti appositamente individuati. <b>Per tali immobili, ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u>.</b></p>
<b><u>10,10 per mille</u></b>	<p><b>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</b> Si applica alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli tenuto conto che:</p> <p><b><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;</b></li> <li>- <b>costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;</b></li> </ul>
<b><u>1 per mille</u></b>	<p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui al commi 750 della Legge 160/2019;</p>
<b><u>2,5 per mille</u></b>	<p><b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<b><u>10,10 per mille</u></b>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI:</b></p> <p><b><i>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</i></b>  Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie.  L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle suddette abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p><b><i>ALTRI IMMOBILI:</i></b>  La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A/10 Uffici e studi privati</li> <li>• Immobili di categoria B</li> <li>• C/1 Negozi e botteghe</li> <li>• C/2 Magazzini e locali di deposito</li> <li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li> <li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)</li> <li>• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D/1 Opifici</li> <li>• D/2 Alberghi e pensioni</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li> <li>• D/4 Case di cura ed ospedali</li> <li>• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione</li> <li>• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</li> <li>• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> Per i fabbricati del <b>gruppo catastale D</b>, esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7,60‰ quale riserva allo Stato;</li> <li>- 2,50‰ quale riserva al Comune.</li> </ul>
<b><u>5,00 per mille</u></b>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</b></p> <p>Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (<b>IACP</b>) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>
<b><u>10,60 per mille</u></b>	<p><b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</b></p> <p>per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2) vuoti e/o tenuti a disposizione del proprietario e/o privi di contratto di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si <b>protrae tale destinazione</b></p>

**RAMMENTATO** che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana con decorrenza dal 1 aprile 2014 e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al funzionario responsabile individuato dall'Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

**VISTO** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 27/07/2020 dalla Commissione Consiliare Ambiente, pianificazione territoriale e sviluppo socio economico, mobilità e opere pubbliche - Bilancio, affari generali e istituzionali, servizi amministrativi, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana, Giacomo Spatazza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile finanziario, Dott. Andrea Minari, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**PRESO ATTO** che detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**CON VOTI** favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Germani Ivo e Dall'Aglio Luca "Insieme", Mulè Giovanni e Ferrazzano Matteo "Movimento 5 Stelle"), contrari n. 0, legalmente espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e 12 votanti;

**D E L I B E R A**

**1. DI APPROVARE** le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020:

<p><b><u>5,00 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b> - Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>ESENTE</u></b></p>	<p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b> - Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><b>ANZIANI E DISABILI</b> - Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.</p> <p><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE</b> - La casa familiare <b>assegnata al genitore affidatario dei figli</b>, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p><b>FORZE DI POLIZIA</b> - E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in</p>

	<p>locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b> Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle</li> <li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</li> </ul> <p><b>ALLOGGI SOCIALI</b> - come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, <b>adibiti ad abitazione principale;</b></p>
<p><b><u>10,10 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI DI I° GRADO</b> Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>entro il 31 dicembre 2020</u>. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><b>COMODATO a PARENTI DI I° GRADO IN LINEA RETTA</b> - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<p><b><u>7,60 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCERTATO.</b></p> <p>Si applica altresì agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze <b>locati a canone concertato</b> (art. 2, comma 3, L.</p>

	431 del 9/12/1998) o <b>concordato</b> dal Comune con i soggetti appositamente individuati. <b>Per tali immobili, ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u>.</b>
<b><u>10,10 per mille</u></b>	<b>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</b> Si applica alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli tenuto conto che: <b><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;</b></li> <li>- <b>costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;</b></li> </ul>
<b><u>1 per mille</u></b>	<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui al commi 750 della Legge 160/2019;
<b><u>2,5 per mille</u></b>	<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<b><u>10,10 per mille</u></b>	<b>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI:</b> <b>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</b> Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle suddette abitazioni (C/6, C/7, C/2); <b>ALTRI IMMOBILI:</b> La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A/10 Uffici e studi privati</li> <li>• Immobili di categoria B</li> <li>• C/1 Negozi e botteghe</li> <li>• C/2 Magazzini e locali di deposito</li> <li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li> <li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)</li> <li>• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D/1 Opifici</li> <li>• D/2 Alberghi e pensioni</li> <li>• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li> <li>• D/4 Case di cura ed ospedali</li> <li>• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione</li> <li>• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</li> <li>• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> Per i fabbricati del <b>gruppo catastale D</b>, esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7,60‰ quale riserva allo Stato;</li> <li>- 2,50‰ quale riserva al Comune.</li> </ul>
<b><u>5,00 per mille</u></b>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</b></p> <p>Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (<b>IACP</b>) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>
<b><u>10,60 per mille</u></b>	<p><b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</b></p> <p>per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2) vuoti e/o tenuti a disposizione del proprietario e/o privi di contratto di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si <b>protrae tale destinazione</b></p>

**2. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**3. DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento il dott. Giacomo Spatazza - Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana;

**4. DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

**5. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**6. DI DICHIARARE**, con separata votazione che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

...

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto digitale conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio).

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:**

**Il Sindaco**

*Elena Carletti*

**Il Segretario**

*Alfredo L. Tirabassi*

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente nonché successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”